

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI

RUMORI MOLESTI

E

INUTILI

(del 25 settembre 2001)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- richiamato l'artt. 107 cpv. 2 lett a) e b); 192 LOC, l'art. 23 RaLoc,

o r d i n a :

Art. 1

Divieto generale di provocare rumori inutili

¹Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

²In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere emessi da apparecchi o mezzi meccanici.

³Il divieto è esteso alle vie ed alla piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell'interno e in vicinanza dell'abitato.

Art. 2

Quiete notturna

¹E' vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

²Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le 19.00 e le ore 07.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

³Dal 1° giugno al 31 agosto, l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere è consentita fino alle ore 20.30, qualora ciò non arrechi pregiudizi a terzi.

⁴L'autorità comunale può concedere in casi eccezionali delle deroghe, essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 3

Domenica e giorni festivi

¹Qualsiasi attività rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 4

Artigianato ed industria

¹Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) Tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate.

Nei casi più gravi l'Autorità comunale, per il tramite della Polizia comunale, ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore;

- b) È assolutamente vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo come ad esempio seghe circolari per legno e metallo. L'autorità comunale ha la facoltà di concedere delle deroghe su istanza scritta e motivata.

Art. 5

Lavori edili

¹Ai lavori edili si applicano le seguenti norme:

- a) L'uso dei macchinari rumorosi è consentito unicamente a partire dalle 07.00 alle 12.00 al mattino e dalle 13.30 alle 19.00 il pomeriggio. Dal 1° giugno al 31 agosto l'uso dei macchinari rumorosi è consentito fino alle ore 20.30 il pomeriggio.
- b) di regola le macchine devono essere azionate elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili e scuole un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione da parte della competente autorità comunale, su richiesta scritta e motivata;
- c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- d) i macchinari e gli attrezzi dovranno essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento non provochi rumori molesti;

- e) lo sparo di mine potrà essere autorizzato solo su richiesta motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- f) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;
- g) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- h) è severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile che produca rumore;
- i) Il committente, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici - o gli incaricati dell'esecuzione delle opere - sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per tutte le misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati dai rumori.

In caso di inosservanza, il Municipio ordinerà la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 6

Lavori agricoli e di giardinaggio

¹Le macchine agricole utilizzate per il giardinaggio, l'orticoltura e la viticoltura sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

²Queste macchine possono essere utilizzate nei giorni feriali dalle 07.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.00 alle 19.00.

³Dal 1° giugno al 31 agosto, l'utilizzo di macchine agricole per il giardinaggio, l'orticoltura e la viticoltura è consentito fino alle ore 20.30, qualora ciò non arrechi pregiudizi a terzi.

⁴Questi lavori sono vietati la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 6 bis¹

In deroga al cpv. 4 dell'art. 6 sono ammessi gli interventi fitosanitari necessari alla frutticoltura per la salvaguardia della produzione.

Tali lavori sono ammessi nei giorni festivi a partire dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Art. 7

Lavori domestici

¹Chi esegue lavori sia interni agli stabili che esterni deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini.

¹ Adottata con risoluzione municipale numero 91 del 19 febbraio 2002.
Pubblicata all'albo comunale dal 21 febbraio 2002 all'11 marzo 2002.
In vigore dal 1 marzo 2002.

²Di regola questi lavori sono ammessi dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.30 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 8

Apparecchi di riproduzione del suono

¹Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc., possono essere usati soltanto entro limiti prescritti e tali da non disturbare il vicinato.

²L'uso irrazionale di strumenti per la riproduzione di musica è vietato nei luoghi pubblici (piazze, giardini, ecc.)

Art. 9

Produzioni vocali e strumentali

¹Le produzioni organizzate all'aperto possono aver luogo unicamente con l'autorizzazione rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Art. 10

Traffico

¹Si richiamano le disposizioni della Legge sulla circolazione stradale.

Art. 11

Animali

¹I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi e alla quiete pubblica.

²In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

Art. 12

Permessi speciali

Su istanza scritta e motivata, il Municipio può rilasciare dei permessi speciali in deroga alla presente ordinanza.

Art. 13

Penalità

¹Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa fino a Fr. 5000.-

Art. 14

Provvedimenti

¹L'applicazione della presente ordinanza spetta al Municipio che agisce su segnalazione dell'amministrazione comunale o su denuncia privata.

Art. 15

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 novembre 2001.

Biasca, 25 settembre 2001

Adottata con risoluzione municipale numero 458 del 25 settembre 2001.
Pubblicata all'albo comunale dal 01 ottobre 2001 al 17 ottobre 2001.
Entrata in vigore il 01 novembre 2001.